

Allegato 1 – Convenzione quadro

PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PON YEI
Piano di attuazione regionale PAR Lazio Garanzia Giovani (DGR 223/2014 e smi)
(di seguito Convenzione)



Convenzione quadro per l'erogazione dei servizi di orientamento, formazione accompagnamento al lavoro in attuazione del Piano di Attuazione Regionale del Lazio per la Garanzia Giovani a valere sul PON YEI (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Lazio, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma

di seguito singolarmente denominata "Regione Lazio" o "Parte"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto attuatore" o "Parte".

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di orientamento, formazione e di accompagnamento al lavoro (di seguito singolarmente e congiuntamente "servizi") ai sensi del Piano di Attuazione Regionale del Lazio per la Garanzia Giovani (di seguito "PAR Lazio") a valere sul PON YEI.

Letto firmato e sottoscritto _____

2. In attuazione del PAR Lazio, la Regione adotta uno o più avvisi pubblici (di seguito “avvisi”) attraverso i quali mette a disposizione le risorse pubbliche per la realizzazione della Garanzia Giovani.
3. Gli avvisi sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Destinatari dei Servizi

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e sottoscritto un apposito Patto di Servizio presso un Centro per l'impiego del Lazio.
2. Gli avvisi possono specificare i requisiti soggettivi di accesso ai singoli servizi.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. La candidatura da parte del soggetto attuatore all'erogazione di un servizio avviene mediante il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione Lazio.
2. L'avvenuta adesione del giovane ad un servizio offerto dal soggetto attuatore comporta l'automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso soggetto. Il soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.
3. Nello svolgimento dei servizi, il soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dagli avvisi con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
4. Salvo quanto espressamente disciplinato negli avvisi, il soggetto attuatore eroga il servizio entro il termine di quattro mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del giovane.

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dagli avvisi.
2. Nell'erogazione dei servizi il soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
 - b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell'ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
 - c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - d) provvedere, nel caso di interventi di natura formativa quali corsi di formazione e tirocini formativi, alla copertura assicurativa infortuni per tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 (INAIL) iscritti e per tutta la durata dell'intervento;
 - e) adottare un sistema contabile distinto e un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con

Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;

- f) utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle operazioni cofinanziate da fondi pubblici (FSE o altri fondi) che verrà utilizzato per ogni movimentazione inerente alle attività svolte nell'ambito del PAR Lazio;
 - g) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 - h) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Lazio e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
 - i) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
 - j) osservare tutto quanto previsto dagli avvisi e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli avvisi.
3. Inoltre, il soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali il soggetto attuatore ha espresso la propria candidatura.

Art. 5 - Compiti della Regione Lazio

- 1. La Regione Lazio svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal soggetto attuatore, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
- 2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.
- 3. La Regione Lazio mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.
- 4. La Regione Lazio mette a disposizione dei soggetti attuatori un servizio di help desk.

Art. 6 – Domanda di rimborso

- 1. Il soggetto attuatore presenta le domande di rimborso nei termini e secondo la documentazione prevista negli avvisi. Salvo quanto espressamente previsto negli avvisi, di norma, la domanda di rimborso contiene la seguente documentazione minima:

- una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore ex. art. 47 DPR 445/00 in merito alle attività svolte nel periodo di riferimento;
 - un prospetto di riepilogo dei servizi svolti e delle relative ore erogate;
2. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio accettazione corrispondenza della Regione Lazio oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio - Direzione regionale Lavoro, indicando sulla busta il riferimento "rimborso Garanzia Giovani".
 3. Il Soggetto attuatore emette apposita fattura elettronica (o altro documento contabile equivalente per i soli soggetti esenti dall'obbligo di tenuta di Partita IVA) per la richiesta di pagamento delle attività consuntivate, esclusivamente a seguito della comunicazione di esito definitivo dei controlli effettuati sulla predetta domanda di rimborso da parte dell'Amministrazione regionale. In tal caso, ricevuta detta comunicazione, il soggetto attuatore provvederà ad emettere il relativo documento contabile per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito della predetta attività di controllo.

Art. 7- Riconoscimento del contributo

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base alle ore di servizio effettivamente svolte e/o al risultato conseguito, secondo le regole stabilite negli avvisi. Gli avvisi indicano i valori degli importi riconosciuti per i singoli servizi e per i livelli di risultato conseguito.
2. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei successivi rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 8 – Monitoraggio e valutazione

1. Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere un report trimestrale di monitoraggio compilato secondo il modello elaborato dalla Regione Lazio, entro il giorno 15 del mese successivo al termine del trimestre di competenza.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Lazio in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Lazio di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Il soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art. 10 – Tutela della privacy

1. Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio. La Direzione Regionale Lavoro è responsabile del trattamento dei dati.
2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.
4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.
5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:
 - ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
 - avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
7. Titolare del trattamento per la Regione Lazio è la Direzione Regionale Lavoro.
8. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Art. 11 –Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione quadro entrano in vigore a partire dalla data di presentazione della prima offerta di servizi mediante apposita procedura informatica.
2. La Convenzione ha efficacia fino al 31/12/2019.

Art. 12 –Recesso

1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del soggetto attuatore dal sistema informativo regionale e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.
2. In caso di recesso, il soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.
3. Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Lazio deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

Letto firmato e sottoscritto _____

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio Direzione regionale Lavoro, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, indicando sulla busta il riferimento “Garanzia Giovani”,
- e.mail inviate agli indirizzi di posta elettronica dedicati indicati negli avvisi.

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Roma.

Regione Lazio Direzione Regionale Lavoro, rappresentata dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Lavoro, domiciliata per la carica presso la sede della Regione.

Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore

.....

(timbro Soggetto Attuatore)

Luogo e data

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)

Letto firmato e sottoscritto _____